



**Francisci Monacelli Eugubini J. U. D. Protonotarii  
Apostolici, olim Ecclesiæ Venusinæ, ac deinde Æsinatis  
Vicarii Generalis, &c. Formularium Legale Practicum Fori  
Ecclesiastici**

In Quo Formulæ Expeditionum usufrequentium de his, quæ pertinent ad  
Officium Judicis nobile, continentur ; Opus Episcopis, Vicariis Generalibus,  
Aliisque Iurisdictionem quasi Episcopalem exercentibus: necnon  
Confessariis, Parochis, Cancellariis, cæterisque in dicto Foro versantibus,  
apprimè utile ...

In qua præter Supplementum Formularum Fori extrajudicialis, accesserunt  
quamplures Formulæ Fori contentiosi, necnon nonnullæ litteræ Pastorales  
non minùs utiles, quàm necessariæ gubernium Ecclesiasticum  
assumentibus, ab eodem Auctore annotationibus auctæ, sacræ paginæ  
oraculis, & Sacr. ...

**Monacellus, Franciscus**

**Venetiis, 1707**

Instructio pro adimplemento onerum Missarum Congregat. Visit.  
Apostolicæ anni 1704.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-62423](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-62423)

# ORDINI , ET ISTRUZIONE

Per l'adempimento degl'Oblighi  
delle Messe.



Finche gli oblighi delle Messe perpetue , o à tempo , ò manuali , che dalla providenza de' fedeli defonti prima di passare da questa all'altra vita , ò dalla carità de' loro Congionti , & amici , ovvero dalla divotione di Pii Benefattori sono stabiliti con assegnamenti di certi Capitoli , ò con limosine quotidiane per la Celebratione di esse , vengano puntualmente adempiti da quelli , che avendo ricevuti gli emolumenti , sono à ciò tenuti , e le povere Anime purganti ricevano ne' debiti tempi i dovuti Suffragii , la Santità di N. Signore Papa CLEMENTE XI. inerendo à i Decreti sopra la Celebratione delle Messe emanati in tempo delle SS. MM. di Urbano VIII. ed Innocentio XII. suoi predecessori , e rinnovandone la puntuale osservanza sotto l'istesse pene in dette Constitutioni contenute , per comandamento espresso datoci à bocca , Ordina , e comanda à tutti i Superiori , Sopraintendenti , Deputati , Sagrestani , Cappellani , & à qualunque altra persona , che con qualsisia titolo , & Ufficio presiede al governo , regolamento , & amministrazione delle Chiese Patriarchali , Basiliche , Collegiate , Parochiali , Monasterj , e Conventi de' Regolari dell'uno , e l'altro sesso , Conservatorj , Congregazioni , Ospedali , Confraternite laicali , e d'ogn' altra Chiesa , Cappella , & Oratorio di Roma , che tanto nel riceverè le limosine delle Messe , quanto nel sodisfare à gli oblighi nella Celebratione delle medesime sia inviolabilmente , & intieramente osservata , e praticata la seguente Istruzione, sotto pena à quelli ,

li , che ò in tutto , ò in parte la trasgrediranno , della sospensione à Divinis , se faranno Preti Secolari , e della privazione della voce attiva , e passiva , e delle Cariche , & Ufficii , se faranno Regolari , & anche d'altre pene pecuniarie , e rispettivamente corporali ad arbitrio della Santità Sua .

*Istruzione per le Messe perpetue .*

**S**I formerà un Catalogo , nel quale si descriveranno distintamente tutti gl' obblighi di Messe Cantate , e piane , si perpetui , come ad tempus , da che provengono , se per Testamento , ò per donazione , ò in altra forma , con li fondi che sono stati lasciati per Dote di ciaschedun' obbligo , egl' Altari in cui si devono soddisfare .

Il detto Catalogo doveranno esibirlo poi al Signor Angelo Santelli Computista Deputato da Sua Santità , che gli farà fatto l'esibito , e gli farà reso .

Doveranno in oltre tenere la Tabella distinta di tutti detti obblighi con la espressione del nome del Benefattore , & Indicatione del Testamento , ò altro Instrumento che vi sia , cioè per quali atti , e di che tempo , e repartitamente con li Colonnelli distinti delle Messe Cantate , Messe quotidiane , Messe d'ogni Mese , Messe d'ogni Settimana , ò altri obblighi temporanei , & si sono lasciati , che si celebrino con l'espressione dell'Altare , in cui si doveranno celebrare &c. Qual Tabella doverà esser riconosciuta , e sottoscritta da Monsignore Segretario della Sagra Visita Apostolica pro tempore , e Computista Deputato , e si debba tenere affissa nella Sagrestia in luogo patente , come dispongono le Constitutioni Apostoliche , e che da essa non si possa levare , nè aggiungere partita alcuna senza ritornare à riconoscersi , e sottoscriversi da medesimi , e succedendo infra Annum qualche lascita si debba portare tanto il Catalogo , quanto detta Tabella per poterli notare .

In oltre doveranno tenere due Libri ,

uno per l'obblighi perpetui , e l'altro per le Messe avventitie , come dispongono le medesime Constitutioni Apostoliche , e questi doveranno regularsi nel modo come si dirà in appresso .

Il Libro delle Messe perpetue si doverà intavolare Anno per Anno , e doverà esser finito d'intavolare dentro il mese di Ottobre di ciaschedun' Anno per l'Anno avvenire , e nelli mesi di Novembre , e Dicembre esibirli al Computista deputato da Nostro Signore , acciò riconosca se son ben intavolati , e li contrafegni , e faccia sottoscrivere à Monsignore Segretario della Sagra Visita Apostolica pro tempore , e li Libri Vecchi in cui appariranno notate le Celebrationi dell'Anno antecedente , si doveranno parimente esibire al medesimo dentro il mese di Gennaio susseguente all'Anno finito , acciò si riconosca se sia adempito à tutti l'obblighi , e non essendo adempito in qualche cosa si deduca la Causa , acciò si possano pigliare quell'espedienti , che pareranno più proprii .

*Il modo d'intavolare detti Libri sarà il seguente , cioè .*

Si debba tenere un Libro bislungo per le Messe perpetue , nel quale in prima Carta si devono descrivere partita per partita gl' obblighi delle Messe perpetue , che vi sono , cioè

*Messe Cantate Messe basse .*

Per l' Anima di Pietro N. N. una Messa quotidiana bassa , & un' Anniversario il giorno

del-

della sua morte, che fù  
li... come in Tabella  
num. primo num. 1. num. 365.

Per l'Anima di Paolo . N. N. una Messa il mese bassa, come in Tabella num. 2. num. num. 12.

Per l'uscita di Francesco N. N. una Messa ogni Venerdì, come in Tabella num. 3. num. num. 52.

Per l'uscita di Gio: N. N. Messe 50. l'Anno, come in Tabella num. 4. num. num. 50.

num. 1. num. 479.

E così di altre che potessero esservi andar notando sotto detto rigo ultimo, e chiudere poi la somma dell'intero delle Messe, che si doveranno celebrare in tutto l'Anno, & il medesimo se vi sono altri Anniversarii con la medesima dichiarazione, e succedendo poi infra Annum qualche altra uscita aggiungerla come sopra.

Si noterà poi nella Carta susseguente à correlatione della nota sudetta giornata per giornata, cioè nel mezzo Adì primo Gennaio, & in margine dire num. 1. Messa per l'Anima di N. N. e se sono quattro Messe quotidiane di diversi, notare sotto il medesimo giorno, quattro partite distinte per l'obbligo, che vi è, e così andar seguitando, & in quella giornata che cade il Venerdì, Sabato, o altro giorno fisso, che vi sia qualche disposizione, aggiungere la partita in quel giorno distintamente, che in fin d'Anno il numero delle Messe tirato in margine verrà à corrispondere con la prima nota fatta in primo foglio del detto Libro per essempio.

Adì primo Gennaio 1705. Giovedì.

Num. 1. Per l'Anima di Pietro N. N.

Num. 1. Per l'Anima di Paolo N. N.

2. detto Venerdì.

Num. 1. Per l'Anima di Pietro N. N.

Num. 1. Per l'Anima di Francesco N. N.

Num. 1. Per l'Anima di Gio: N. N.

3. detto Sabato.

Num. 1. Per l'Anima di Pietro N. N.

In oltre debba ogni Sacerdote, tanto Cappellano fisso della Messa quotidiana, quanto ogn'altro, ch'averà cura di celebrare per l'obblighi infra Settimana, celebrato ch'averà la sua Messa, notarci dirimpetto alla sua partita dell'obbligo per il quale hà celebrato, N. N. Celebravi, & in questa forma resteranno adempite le disposizioni nel modo che sono state lasciate, & apparirà chiaramente la Celebratione.

Per ovviare à qualche disordine, che potesse succedere in quelle Chiese, dove vi è maggior numero di Messe per obblighi fissi da celebrarsi, dove si può dar il caso ch'escano più Sacerdoti à celebrare nel medesimo tempo, & uno ritornando prima metta il Celebravi in quelle partite, che haveffe adempito un'altro; Si ordina che il Sacerdote quando va in Sagrestia per prepararsi ricorra al Libro, e riconosca la sua partita vacante dove deve mettere il Celebravi per chi la deve dire, e metta subito il suo Nome, Cognome, e celebrato che haverà, aggiunti al detto nome, Celebravi, che in questa forma ogn'uno che arriverà, che non vederà la partita contrasegnata come sopra, saprà quella doverà celebrare, e non ne succederà confusione.

In caso poi che in quel giorno, che si deve celebrare per adempimento dell'obbligo, fusse qualche Sacerdote accidentalmente impedito, onde in detto giorno non restasse celebrata la Messa, devendosi rimetter dopo, noterà quel-

quello che celebrerà, N. N. Celebravi sub die tali &c. perche senza detta dichiarazione non verrebbe à corrispondere alla giornata che vi farà il celebravi come l'altre.

*Per le Messe avventitie.*

Si riterrà il solito libro, nel quale si notano l'Elemosine, che vengono portate da' Benefattori, e queste si doveranno descrivere distintamente se siano Votive, ò pro Defunctis & il numero esprimerlo dentro la partita in lettera con tirarlo fuori per abbaco, come per esempio.

Messe due per Defonti num. 2.  
 Messe tre per S. Antonio num. 3.  
 Messe quattro per S. Francesco num. 4.  
 Le Messe notate in detto libro si doveranno poi riportare in un' altro libro da

tenerfi in Sagrestia, nel quale si doverà notare Messa per Messa ad effetto che il Sacerdote possa all'incontro mettere il Celebravi nel modo come si è detto nelle Messe perpetue, e se ne dà la norma come appresso.

Messa una per Defonti	num. 1.
Messa una per Defonti	num. 1.
Messa una per S. Antonio	num. 1.
Messa una per S. Antonio	num. 1.
Messa una per S. Antonio	num. 1.
Messa una per S. Francesco	num. 1.
Messa una per S. Francesco	num. 1.
Messa una per S. Francesco	num. 1.
Messa una per S. Francesco	num. 1.

Quelle Messe che non si faranno finite di celebrare in quell' Anno, che si sono havuto l'Elemosine, si doveranno riportare nell' Anno susseguente, e notarle in prima partita con l'istesso ordine di sopra.

**P**ROCURI per tanto ciascuno di dare pronta esecuzione a quanto si ordina per espresso commandamento di Sua Santità, altrimenti si procederà contro li trasgressori rigorosamente alle pene di sopra comminate. E perche niuno possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quanto nella sopra espressa Istruzione si prescrive, si doverà in ciascuna Sagrestia delle sopranominate Chiese, & Oratorii tenere continuamente affisso in luogo visibile un' esemplare del presente Editto, sotto pena in caso di contravvenzione di scudi dieci d'oro da pagarli irremissibilmente dal Sagrestano se sarà Prete Secolare, e della privazione della Carica, & inabilità a qualsivoglia Uffizio per cinque Anni, se sarà Regolare.

Dato il primo Ottobre 1704.

Gioseppe Domenico de Totis Segr. della Sacra Visita Apost.

Nicolò Pignatelli Commissario, e Fiscale della S. Visita Apost.

Paolo Fatii Notaro delle Sacre Congregationi.

47. Pro exigendis rationibus adimplenti Missarum, aliorumve piorum operum licet Episcopus illiusque officialis, & ministri quicquam recipere non valeant, ut pluries declaravit Congr. Monacelli Form. Pars II.

Concilio, & mandat Taxa Innocentiana de qua dixi tom. 1. titul. 1. annot. ad form. 14. num. 11. nihilominus si Revisor aut Commissarius Delegatus non sit officialis Episcopi, potest non obstan-

F te

te prohibitione d. Innocentianæ; mercedem habere & exigere; nam cum Curia Archiepiscop. Beneventana recursum fecisset ad d. Congregat. pro aliqua provisione habenda, sub die 7. Junii 1583. Congr. Conc. censuit dandam eise sequentem declarationem in Verulana.

Die 30. Januarii 1683. Precibus ampl. tue annuentibus Em. PP. Sacr. Congreg. Concilii eidem benignè indulgent facultatem assignandi julium unum pro qualibet die Commissario deputando pro Compellendis ad satisfactionem debitoribus Confraternitatum pro tempore quo hujusmodi munus exercet, dummodo tamen persona deputanda, ampl. tue servitio addicta non sit, lib. Dec. 35. fol. 283.

Et alia Pifauren. cum Promotor Fiscalis supplicasset injungi Episcopo ut assignata congrua mercede deputaret aliquem, qui computa revideret; credita exigeret, & libros Magistros: redditus, & exitus Hospitalis Castri Candelabri conficeret. Die 11. Decemb. 1683 Sac. Cong. Eccl. audito Episcopo commisit eidem ut veris existentibus narratis, deputet ad affectum supra expressos Virum idoneum non tamen sui ipsius familiarem, assignato eidem congruo salario pro suo arbitrio, & conscientia.

Et in Suefsana proposito dubio. An Episcopus assignare possit aliquam portionem à locis Piiis solvendam Computistis, seu Revisoribus deputandis pro revisione computorum, pro eorum mercede, ac labore administrationis factæ per Æconomos locorum Piorum. Die 7. Septembris 1687. Sac. Eccl. respondit, posse ab Ordinario assignari Revisoribus aliquam mercedem pro rata dumtaxat puri, & meri laboris, lib. 37. Dec. fol. 448.

48. TAM IN VISITATIONE, QUAM EXTRA. Ordinarii locorum vigore cap. 9. sess. 22. de reform. possunt à quibuscumque Administratoribus locorum Piorum rationem exigere tam in visitatione, quam extra, etiam per suum delegatum Sac. Congr. Concilii in Hispanen. 11. Januarii 1596. lib. Dec. 18. pag. 1037. Gallimart. supra Concil. Trid. cap. 9. sess. 22. de reform. §. penult. Pignatell. consult. 15. n. 37. tom. 7. imò & juramentum de fideliter administrando ab eis requirere ead.

Congr. in Aliphana 18. Jul. 1705. & ad hunc effectum requirere à visitatis libros, legata, fundationes, solidationes, Instrumenta &c. & quatenus visitati teneant exhibere, censuras contra eos infligere Sac. Congr. Concilii in Calaguritana 18. Junii 1701.

49. Hæc autem facultas competit etiam in Ecclesias pertinentes ad Fratres Cappellanos Religionis Hierosolimitane, in quibus Episcopus visitator, sive ejus Delegatus, potest fundationes Beneficiorum recognoscere, & an piæ testantium voluntates executioni mandentur, onera Misarum adimpleantur, rationem administrationis à Cappellanis exigere, Decreta edere, & circa alia, quæ materiam peccati concernunt exquirere, & investigare, ut dividualiter respondit eadem Sac. Congreg. in Vulturarien. 17. Maii 1653. lib. Dec. 29. fol. 249. confirmata 26. Febr. 1684. in Deribusen. lib. 34. fol. 57.

50. Quo verò ad Ecclesias subjectas Capitulo Lateranensi adfunt resolutione Sacr. Congreg. Concilii, quas retuli tom. 1. tit. 5. annot. ad for. 2. nu. 3. super quibus re-proposita causa 4. Maii 1702. ead. Congreg. respondit. Ad 1. in decis. Ad 2. in decis. Ad 3. in decis. quoad primam partem, preterquam quoad Archiconfraternitates erectas auctoritate Capituli, & quoad secundam in decis. Ad 4. in decis. Ad 5. quoad primam partem affirmativè, quoad institutionem auctorizabilem tantum, quo vero ad secundam partem affirmativè. Ad 6. dilata, Ad 7. in decis.

51. Et iterum in eadem causa, & inter easdem partes propositis novis dubiis.

- I. An sine subdelegatione speciali subdelegatus ab Episcopo ad visitandam Diocesim, possit visitare Ecclesias, Confraternitates, & loca Pia fundata in solo Lateranensi?
- II. An d. subdelegatio specialis debeat à subdelegato ostendi, & inseri actis Visitacionis?
- III. An Episcopus, vel ab eo delegatus teneatur declarare expresse se visitare jure delegato?
- IV. An Vicarius Lateranensis in Visitacione quam facit in jure Ordinario, possit petere ut sita esset-